



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - FEDERAZIONE DELLA CACCIA REGIONE PIEMONTE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Torino, corso Regina Margherita, 174;

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente in Torino, corso

Inghilterra, 7/9;

PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Vella, Paola Terzano e Desiree Fortuna, domiciliati ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, via Confienza, 10;

PROVINCIA DI ASTI, PROVINCIA DI BIELLA, PROVINCIA DI CUNEO, PROVINCIA DI NOVARA, PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, PROVINCIA DI VERCELLI, non costituite;

nei confronti di

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO - DELEGAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPENSORIO ALPINO CA TO2, non costituiti in giudizio;

COMPENSORIO ALPINO CA VC1 –VALLE DEL SESIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Lamarmora n. 6;

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC AL 1, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC AL 2, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC AL 3, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC AL 4, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC BI 1, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC CN 1, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC CN 2, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC CN 3, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC CN 4, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC CN 5, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC NO 1, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC NO 2, AMBITO

TERRITORIALE DI CACCIA - ATC TO 3, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC TO 4, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - ATC TO 5, COMPENSORIO ALPINO - BI 1, COMPENSORIO ALPINO - CN 1, COMPENSORIO ALPINO - CN 2, COMPENSORIO ALPINO - CN 3, COMPENSORIO ALPINO - CN 4, COMPENSORIO ALPINO - CN 5, COMPENSORIO ALPINO - CN 6, COMPENSORIO ALPINO - CN 7, COMPENSORIO ALPINO - TO 1, COMPENSORIO ALPINO - TO 2, COMPENSORIO ALPINO - TO 3, COMPENSORIO ALPINO - TO 4, COMPENSORIO ALPINO - TO 5, COMPENSORIO ALPINO - VCO 2, COMPENSORIO ALPINO - VCO 3, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC VC1 e AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC VC2, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Sara Deangelis, Chiara Roncarolo e Giorgio Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Vecchione in Torino, corso V. Emanuele II, 82;

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AT1 "NORD TANARO" e AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AT2 "SUD TANARO", in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Alfonso Lamarmora, 6;

per l'annullamento

a) con l'atto introduttivo del giudizio:

- della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 33-3879, recante «Art. 38, l. r. n. 26 del 22 dicembre 2015 "Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;
- della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 34-3979, recante «Art. 38

l. r. n. 26/2015. DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". DGR 2 marzo 1998 n. 5-24032 "Approvazione dello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)"», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 6.10.2016 n. 40;

- della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 35-3980, recante «DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Modifiche ai criteri di rappresentanza delle associazioni e organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)», pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;

- del testo coordinato dei «Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37-26995 dell'1.04.1999, n. 38-8084 del 23.12.2002, n. 56-9630 del 9.06.2003, n. 51-2797 del 9.05.2006, n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011, n. 49-3072 del 5.12.2001, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del 26.09.2016 e n. 35-3980 del 26.09.2016», come trasmesso dall'Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Agricoltura - Settore conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura ai Comitati di Gestione degli ATC e CA piemontesi;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti e, in particolare, occorrendo, della nota della Regione Piemonte prot. n. 7.180.11/20/2016A.

b) con motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2017:

- del decreto del Presidente della Provincia di Vercelli 6.2.2017 n. 11 recante «Nomina del "Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia VC1 e VC2»;

- del decreto del Presidente della Provincia di Vercelli 6.2.2017 n. 12 recante «Nomina del "Comitato di gestione del Comprensorio alpino VC1"»;

- del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 25-736/2017 recante «Costituzione Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia TO 1 "Zona Eporediese" e TO 2 "Zona Basso Canavese"»;
- del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 24-737/2017 recante «Costituzione Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia TO 3 "Zona Pinerolese, TO 4 "Zona Carmagnola-Poirino" e TO 5 "Collina Torinese"»;
- del decreto del Presidente della Provincia di Biella 30.1.2017 n. 5 recante «Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/1998 e ss.mm.ii., da ultimo la D.G.R. n. 35-3980 del 26/10/2016 - Nomina dei componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Pianura e Colline Biellesi" ATC BI1»;
- del decreto del Presidente della Provincia di Asti 19.1.2017 n. meccanografico DC016-1-2017, pubblicato in data 3.2.2017, recante «Nomina Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia AT 1 "Nord Tanaro" e AT 2 "Sud Tanaro" accorpati con D.G.R. n. 33-3978 del 26.09.2016»;
- del decreto del Presidente della Provincia di Alessandria 31.1.2017 n. 11 recante «Nomina dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Alessandria»;
- del decreto del Presidente della Provincia di Cuneo 30.1.2017 n. 4 recante «Nomina dei Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini della Provincia di Cuneo ai sensi della DGR 10-26362 del 38/12/98 e S.M.I.»;
- del decreto del Presidente della Provincia di Novara 30.1.2017 n. 1 di nomina dei componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito territoriale di caccia ATC NO 1;
- del decreto del Presidente della Provincia di Novara 30.1.2017 n. 2 di nomina dei componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito territoriale di caccia ATC NO 2;
- del decreto del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola 6.2.2017 n. 8 di nomina dei componenti dei Comitati di Gestione dei Comprensori Alpini CA

VCO 1, CA VCO 2 e CA VCO 3;

- del decreto del Presidente della Provincia di Biella 30.1.2017 n. 4 recante «Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/1998 e ss.mm.ii., da ultimo la D.G.R. n. 35-3980 del 26/10/2016 - Nomina dei componenti del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino "Alte Valli Biellesi" C.A. BI 1»;
- del decreto del Presidente della Provincia di Biella 13.2.2017 n. 8 recante «Nomina Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia BI 1 "Pianura e colline biellese". Integrazione al decreto n. 5 del 30/01/2017»;
- del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 23-738/2017 recante «Costituzione Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino TO 1 "Valli Pellice, Chisone e Germanasca»;
- del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 22-739/2017 recante «Costituzione Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 2 "Alta Valle Susa" e TO 3 "Bassa Valle Susa»;
- del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 3.2.2017 n. 21-740/2017 recante «Costituzione Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 4 "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" e TO 5 "Valli Orco, Soana e Chiusella»;
- di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Provincia di Alessandria e del Comprensorio Alpino CA VC1-Valle del Sesia;

Visti gli atti di intervento *ad opponendum* degli Ambiti Territoriali di Caccia Atc To 1 e Atc To 2, e degli Ambiti Territoriali di Caccia TO1 "Zona Eporediese" e TO2 "Zona Basso Canavese";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per la parte ricorrente gli avv.ti Gendre e Scaparone; per la Regione Piemonte l'avv. Scollo, su delega dell'avv. Magliona; per la Città Metropolitana di Torino l'avv. Massacesi; per il Comprensorio Alpino VC1, gli ATC TO1 e TO2, gli ATC AT1 Nord Tanaro e AT2 Sud Tanaro l'avv. Carrozza, su delega dell'avv. Occhiena; per gli ATC VC1 e VC2 l'avv. Deangelis; nessuno presente per la Provincia di Alessandria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso spedito per la notifica l'8 novembre 2016 e depositato il giorno successivo, la Federazione Italiana della Caccia e la Federazione della Caccia della Regione Piemonte hanno impugnato le deliberazioni della Giunta Regionale piemontese nn. 33-3978/2016, 34-3979/2016 e 35-3980/2016, nonché il testo coordinato dei *“Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”* di cui all'allegato alla DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362, come risultante dalle modifiche introdotte dalle citate D.G.R., e ne hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, nelle parti in cui esse hanno previsto, in sintesi:

- a) di accorpare i comitati di gestione di alcuni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e di alcuni Comprensori Alpini (CA), in dichiarata attuazione dell'art. 38 della L.R. Piemonte n. 26/2015 (così la D.G.R. n. 33-3879/2016);
- b) di stabilire il principio per cui ciascuna categoria rappresentata all'interno dei comitati di gestione (cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed enti locali) non può designare come proprio rappresentante all'interno del comitato soggetti che esercitano attività ricadenti in una delle altre categorie (così la D.G.R. 34-3979/2016, che nel proprio allegato modifica l'art. 3 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362);
- c) di attribuire i 3 posti - sui 10 complessivi - spettanti per legge alle associazioni venatorie nei comitati di gestione mediante l'assegnazione di 1 seggio a ciascuna

delle associazioni con il maggior numero di iscritti nell'ATC o nel CA, e di 2 seggi nel solo caso di associazione la cui percentuale di iscritti superi il 68% nell'ATC o nel CA (così il combinato disposto delle DGR 34-3979/2016 e 35-3980/2016).

2. Nei confronti degli atti impugnati, le ricorrenti hanno formulato censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, eccependo in via subordinata l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 della L.R. Piemonte n. 26/2015 per contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione.

3. Con decreto presidenziale n. 412/2016 del 15 novembre 2016 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso.

4. Si è costituita la Regione Piemonte depositando documentazione e resistendo al ricorso con articolate deduzioni, a cui la difesa di parte ricorrente ha replicato con memoria.

5. Con ordinanza n. 8/2017 del 13 gennaio 2017 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con valutazioni limitate all'assenza di *periculum*, fissando l'udienza pubblica dell'11 luglio 2017 per la trattazione del merito.

6. Con atto depositato il 14 aprile 2017, le Federazioni ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti per impugnare i provvedimenti *medio tempore* intervenuti di nomina dei componenti dei comitati di gestione dei vari ATC e CA, adottati rispettivamente dal Sindaco della Città Metropolitana di Torino e dai Presidenti delle Province di Vercelli, Biella, Asti, Alessandria, Cuneo, Novara e Verbano Cusio Ossola. Nei confronti degli atti impugnati, le ricorrenti hanno articolato unicamente censure di illegittimità derivata alla luce dei vizi già dedotti nel ricorso introduttivo nei confronti delle citate DGR, prospettando alcuni esempi in ordine agli effetti concreti provocati dall'applicazione dei provvedimenti regionali impugnati.

I motivi aggiunti sono stati notificati nelle forme ordinarie agli enti pubblici autori degli atti impugnati, nonché – previa autorizzazione presidenziale - per pubblici proclami ai soggetti controinteressati, in considerazione del numero elevato (circa 450) dei componenti dei comitati di gestione.

7. Per resistere ai motivi aggiunti si sono costituiti la Città Metropolitana di Torino e la Provincia di Alessandria, rilevando il carattere vincolato degli atti di nomina adottati.

8. Non si sono costituiti, invece, gli altri enti pubblici intimati.

9. E' stata fissata l'udienza pubblica dell'11 luglio 2017 per la trattazione congiunta del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

10. Successivamente, con atto depositato il 10 giugno 2017, hanno spiegato intervento volontario *ad opponendum* gli Ambiti Territoriali di Caccia AT1 "Nord Tanaro" e AT2 "Sud Tanaro", chiedendo preliminarmente al Tribunale di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ATC e CA della Regione Piemonte, o comunque di ordinare a tutti gli ATC e CA della Regione Piemonte di intervenire in giudizio in qualità di controinteressati. In subordine, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza della parte ricorrente agli atti impugnati e per carenza di interesse in relazione alle censure dedotte con il secondo e il terzo motivo; in via ancora più gradata, nel merito, hanno contestato la fondatezza del ricorso con articolate deduzioni e ne hanno chiesto il rigetto.

11. Ulteriore atto di intervento volontario *ad opponendum* è stato depositato sempre in data 10 giugno 2017 dagli Ambiti Territoriali di Caccia VC1 e VC2, i quali hanno chiesto preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri ATC e CA controinteressati; in subordine, nel merito, hanno contestato il fondamento del ricorso con diffuse argomentazioni.

12. In prossimità dell'udienza di merito dell'11 luglio 2017, la Regione Piemonte ha depositato una memoria conclusiva, chiedendo anch'essa l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ATC e CA; in subordine chiedendo il rigetto del ricorso con articolate deduzioni ed eccependo l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del secondo motivo di ricorso.

13. Una memoria conclusiva è stata depositata anche dalla Città Metropolitana di Torino, la quale ha ribadito le precedenti difese e svolto alcune puntualizzazioni

sulle ragioni per cui nei CA TO2 “Alta Valle Susa” e TO3 “Bassa Valle Susa e Val Sangone”, la Città Metropolitana si è trovata costretta a nominare un numero di componenti inferiore a quello previsto (ma superiore ai due terzi), 17 su 20.

14. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2017, il collegio ha disposto un rinvio all’udienza del 18 ottobre 2017 per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ATC e CA.

15. In date 20 luglio e 4 agosto 2017 la difesa di parte ricorrente ha depositato l’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ATC e CA della Regione Piemonte, notificato nelle forme ordinarie.

16. In data 6 settembre 2017 si sono costituiti, con atti separati, il Comprensorio Alpino CA VC1 – Valle del Sesia e gli Ambiti Territoriali di Caccia TO1 “Zona Eporediese” e TO2 “Zona Basso Canavese”, depositando alcuni documenti e resistendo al gravame con atti di stile, successivamente integrati dal deposito di memorie difensive nelle quali, premesso che i rispettivi comitati di gestione si sono da tempo regolarmente insediati compiendo plurimi atti di gestione, hanno formulato eccezioni in rito e nel merito, di contenuto sostanzialmente analogo a quelle svolte dagli Ambiti Territoriali di Caccia AT1 “Nord Tanaro” e AT2 “Sud Tanaro”, assistiti dal medesimo difensore.

Anche la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva e una memoria di replica nei termini di rito.

17. In data 13 ottobre 2017 la difesa degli enti interventori ha depositato un’istanza di rinvio motivata in ragione della pendenza di un disegno di legge regionale, di (asserita) imminente approvazione, che dovrebbe ridisciplinare tutti gli ambiti oggetto della presente controversia, determinando in tal modo il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

18. All’udienza pubblica del 18 ottobre 2017, dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'istanza di rinvio formulata dalla difesa degli interventori non può essere accolta perché motivata in relazione ad un evento futuro (l'approvazione della legge regionale di riordino della caccia) allo stato del tutto incerto, sia nei tempi che nei contenuti.

2. Non possono essere condivise neanche le eccezioni processuali dedotte dagli interventori.

2.1. Con un primo argomento, è stata eccepita l'inammissibilità (*recte*: l'improcedibilità) del ricorso e dei motivi aggiunti per intervenuta acquiescenza, sul rilievo che la parte ricorrente, nelle more del giudizio: a) ha proposto separato ricorso R.G. 409/2017 per contestare la nomina del presidente di alcuni comitati di gestione, il che presupporrebbe, secondo gli interventori, l'accettazione dell'insediamento dei nuovi comitati di gestione risultanti dall'accorpamento; b) ha nominato, senza formulare alcuna riserva, propri rappresentanti nei vari comitati di gestione, rappresentanti che hanno partecipato alle varie attività istituzionali svolte dai comitati in corso di causa.

Il collegio ritiene che l'eccezione non possa essere condivisa.

Nel processo amministrativo, la cosiddetta acquiescenza ad un provvedimento amministrativo presuppone, in alternativa, o una dichiarazione chiara e inequivoca di rinuncia a qualsivoglia "velleità impugnatoria", ovvero comportamenti concludenti oggettivamente incompatibili con la stessa.

Nel caso di specie, la semplice partecipazione della federazione ricorrente, per il tramite dei propri rappresentanti, alle riunioni dei comitati di gestione degli ATC e CA, non appare di per sé incompatibile con la volontà di ottenere l'annullamento degli atti impugnati; è ragionevole ritenere, infatti, che nelle more del giudizio la parte ricorrente abbia inteso esercitare le prerogative che le competono all'interno dei comitati di gestione, pur nella legittima prospettiva (ma anche nell'incertezza, per converso) di ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati o, quanto meno, il riconoscimento di una maggiore rappresentatività all'interno dei comitati stessi.

2.2. Con un secondo argomento, si eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione e interesse, limitatamente alle parti in cui si deduce la lesione dell'autonomia privata degli enti locali, delle associazioni agricole e ambientaliste nella designazione dei propri rappresentanti nei comitati di gestione degli ATC e CA; secondo gli interventori, la parte ricorrente non sarebbe legittimata né avrebbe interesse a dedurre la lesione di interessi estranei alla propria sfera giuridica.

L'eccezione è infondata nella misura in cui la ricorrente agisce a tutela del proprio interesse alla libera esplicazione della propria autonomia negoziale nella scelta dei propri rappresentanti in seno ai comitati di gestione, e dunque a tutela di un interesse personale, diretto e concreto (tutto ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della censura proposta).

2.3. Infine, con un terzo argomento, si eccepisce l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, sul rilievo che l'accorpamento dei comitati di gestione avrebbe lasciato invariati i vari ATC e CA e i rispettivi limiti territoriali, limitandosi ad accorparli a fini meramente organizzativi, così come avrebbe lasciato invariata la facoltà della federazione ricorrente di nominare propri rappresentanti all'interno dei comitati di gestione degli ATC e CA accorpati (così come, peraltro, è concretamente avvenuto).

L'eccezione, osserva il collegio, si intreccia con il merito delle questioni dibattute nel presente giudizio e verrà esaminata nel merito. In ogni caso, l'associazione venatoria è legittimata ad impugnare qualsiasi decisione che incida direttamente o indirettamente sulla disciplina o sull'organizzazione dell'attività venatoria, e in ciò va individuata la sussistenza della sua legittimazione ad agire.

3. Passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.

3.1. Con il *primo motivo* del ricorso introduttivo, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della previsione regionale secondo la quale a ciascuna delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative nell'ATC e nel CA spetta il

diritto di designare un solo componente nel comitato di gestione, indipendentemente dalla percentuale dei suoi iscritti ammessi nel rispettivo Ambito, con la sola eccezione dell'associazione che raggiunge o supera il 68% di rappresentatività all'interno del singolo ATC o CA, alla quale spetta di designare due rappresentanti; la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14 comma 19 della L. 11.02.1992 n. 157, il quale si limita a prevedere che negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia sia assicurato il 30% dei seggi a soggetti designati dalle associazioni venatorie, ma non esige che sia assicurata la presenza paritaria di un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante sul territorio; il principio di rappresentatività impone che l'organo direttivo rispecchi in modo fedele la reale rappresentatività delle associazioni venatorie presenti sul territorio, il che comporta che all'associazione che ha una percentuale di rappresentatività superiore al 50% debba essere assicurata la maggioranza dei posti; il principio pluralistico invocato dai provvedimenti regionali impugnati non è previsto dall'art. 14 comma 19 della L. 11.02.1992 n. 157, e nel caso concreto la sua applicazione determina effetti contrari anche al principio di eguaglianza e proporzionalità (art. 3 Cost.) in quanto determina una illegittima equiparazione dell'associazione ricorrente – che vanta mediamente una rappresentatività pari al 60% in ciascun ATC o CA – con altre associazioni che vantano una rappresentatività di molto inferiore (circa del 10%); a tutte viene attribuito 1 seggio nel comitato di gestione; e la stessa fissazione di una soglia di rappresentatività pari o superiore al 68% per poter conseguire 2 seggi sembra essere stata decisa solo per poter precludere alla ricorrente di conseguire la maggioranza dei seggi in ciascun comitato, tenuto conto che notoriamente la sua percentuale di rappresentatività si attesta intorno al 60%.

3.2. La difesa regionale ha replicato rilevando che una rigida applicazione del criterio proporzionale avrebbe condotto all'attribuzione a Federcaccia di tutti e 3 i seggi in ciascun comitato di gestione, mentre invece l'amministrazione regionale, introducendo un temperamento pluralistico al criterio proporzionale, ha inteso

assicurare la più ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi dei comitati, così da garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria; d'altra parte, uno dei principi fondamentali della normativa regolamentare regionale è quella della designazione concordata dei rappresentanti da parte delle associazioni interessate (art. 3 comma 4 Testo coordinato), e solo in difetto di accordo opera il criterio residuale della nomina in base al principio di rappresentatività; il che significa, secondo la difesa regionale, che Federcaccia potrebbe allearsi con altre associazioni minoritarie per raggiungere il quorum del 68% che le darebbe diritto a 2 seggi, impedendo l'applicazione del principio pluralistico.

3.3. Le difese degli interventori hanno aggiunto che l'art. 14 comma 10 L. 157/1992 disciplina unicamente la composizione dei comitati di gestione e la distribuzione dei seggi fra le quattro categorie individuate, ma non si occupa della rappresentatività all'interno di ciascuna categoria, che rientra quindi nella discrezionalità delle Regioni; la Regione Piemonte ha esercitato correttamente tale discrezionalità, contemperando "rappresentatività" e "pluralismo" e tutelando in ogni caso la maggiore rappresentatività con l'introduzione del "premio di maggioranza" (2 seggi) all'organizzazione di categoria in grado di raggiungere una percentuale di rappresentatività all'interno del singolo ATC o CA pari o superiore al 68%; il principio di proporzionalità puro preteso da Federcaccia non sarebbe previsto dalla legge; e del resto il numero complessivo di posti da assegnare in ciascun comitato (3) sarebbe talmente esiguo da impedire che sia pienamente attuato il principio di proporzionalità pura.

3.4. Il collegio ritiene che la censura di parte ricorrente sia fondata e vada accolta.

3.4.1. Giova premettere che, per effetto delle DGR impugnate nel presente giudizio, il numero dei componenti dei comitati di gestione degli ATC e CA è stato ridotto da 20 a 10. La normativa di settore disciplina la ripartizione di tali seggi fra le diverse categorie di aventi diritto; in particolare, l'art. 14 comma 10 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e

per il prelievo venatorio”) – legge di riferimento in materia di caccia nella regione Piemonte dopo l’abrogazione della L.R. 4 settembre 1996, n. 70 ad opera dell’art. 40 della L.R. Piemonte 4 maggio 2012 n. 5 – prevede che *“Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali”*.

3.4.2. Tale norma, peraltro, mentre prevede la percentuale di seggi riservata a ciascuna categoria rappresentata all’interno del comitato (30% agricoltori, 30% cacciatori, 20 % ambientalisti e 20% enti locali), nulla dice, invece, sui criteri con i quali debbano essere distribuiti i seggi all’interno di ciascuna categoria.

3.4.3. Tali criteri sono stati stabiliti con le DGR 34-3978/2016 e 35-3980/2016 impugnate nel presente giudizio, con le quali la Regione Piemonte ha modificato il testo dell’art. 3 dell’allegato alla DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 con cui sono stati determinati i *“Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”*.

A fini che interessano, viene in rilievo in particolare il comma 4 di tale articolo 3, quale così dispone:

“Le associazioni ed organizzazioni interessate, di cui al comma 1, alle lettere a) b) e c) [organizzazioni professionali agricole, associazioni venatorie nazionali riconosciute e associazioni di protezione ambientale] concorrono alla formazione del Comitato di gestione designando concordemente i rappresentanti per le rispettive categorie.

Tale designazione, qualora non diversamente concordata, è effettuata sulla base

della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti.

[...]

[...]

La consistenza degli iscritti alle varie associazioni venatorie è determinata in base ai cacciatori ammessi in ciascun A.T.C. o C.A.

Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni di cui alla comma 1, lett. a) b) e c) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti.

Solo nel caso in cui fosse presente un'associazione o organizzazione di cui al comma 1, lett. a) b) e c) la cui percentuale di iscritti raggiunge o supera il 68%, a questa spettano 2 rappresentanti”.

3.4.4. La norma richiama, come principio generale, quello di rappresentatività e di ripartizione dei seggi in proporzione alla consistenza numerica degli iscritti di ciascuna associazione, determinata in base ai cacciatori ammessi in ciascun ATC o CA. Subito dopo tale affermazione di principio, peraltro, la norma prevede, in modo piuttosto contraddittorio, che a ciascuna delle tre associazioni venatorie con il maggior numero di iscritti venga assegnato 1 seggio a testa, a prescindere dal diverso grado di rappresentatività, con l'unica eccezione del caso in cui un'associazione raggiunga o superi il 68% di rappresentatività, nel qual caso a quest'ultima sono assegnati due seggi, mentre alla seconda associazione maggiormente rappresentativa è assegnato il terzo seggio.

3.4.5. Il criterio della distribuzione dei seggi sulla base della maggiore rappresentatività e del maggior peso proporzionale delle varie associazioni venatorie è stato giudicato legittimo dal Consiglio di Stato in alcune recenti pronunce della Quinta Sezione (28 settembre 2016 n. 4016 e 4017), rese su analogo normativa regolamentare della Regione Toscana. In tale pronunce si afferma, tra l'altro, che “*il generale criterio della rappresentatività (implica che) la componente dell'organo gestorio dell'ambito di caccia espressiva del movimento venatorio*

rispecchi in modo fedele l'associazionismo ivi presente” e che “la rappresentanza deve essere limitata alle organizzazioni dotate di maggiore forza e dunque realmente espressive della base, essendo invece escluse quelle che non abbiano una corrispondente capacità rappresentativa”; in altre parole, *“la rappresentanza può legittimamente essere espressiva in modo proporzionale dei rapporti di forza tra i vari organismi di categoria”.*

Peraltro, le stesse sentenze hanno pure riconosciuto la legittimità di eventuali *“correttivi pluralistici”* qualora *“oggetto di espressa previsione”.*

Nel caso di specie, la Regione Piemonte sostiene di aver voluto temperare il principio di rappresentatività affermato nel primo capoverso del comma 4 del citato art. 3 (e già presente nel testo previgente della norma), con quello pluralistico affermato *ex novo* nel quinto capoverso (in sostituzione della precedente formulazione che prevedeva una ripartizione proporzionale dei seggi in base a quote percentuali prestabilite di rappresentatività).

3.4.6. In disparte la considerazione che, nel testo riformulato della norma in esame, la prima e la seconda parte appaiono palesemente in contrasto tra loro, il punto è stabilire se tale previsione sia o meno ragionevole, anche alla luce degli effetti che essa determina in un contesto in cui si tratta di distribuire 3 soli seggi.

Ad avviso del collegio, l'introduzione di un temperamento pluralistico alla rigida applicazione del principio di distribuzione proporzionale dei seggi può ritenersi ragionevole nella misura in cui si tratti di un *“correttivo”*, e cioè nella misura in cui abbia la limitata funzione di impedire che l'applicazione rigorosa del principio di proporzionalità possa condurre all'assegnazione integrale di tutti i seggi ad una sola associazione di categoria, la quale abbia una percentuale di rappresentatività superiore ai due terzi (68%) della categoria rappresentata.

Viceversa, il *“correttivo pluralistico”* non sembra più rispondere a criteri di ragionevolezza laddove produca l'effetto di vanificare del tutto il principio di rappresentatività, attribuendo lo stesso peso rappresentativo a tutte le associazioni

di categoria anche nel caso in cui una di queste abbia una rappresentatività, non solo preponderante rispetto alle altre, ma superiore al 50% della categoria rappresentata; con l'ulteriore effetto, altrettanto irragionevole, di invertire i rapporti di forza all'interno della categoria rappresentata, ponendo l'associazione dotata di rappresentatività maggioritaria in una condizione addirittura deteriore rispetto a quelle minoritarie, attribuendo alla prima un numero di seggi inferiore alla somma di quelli assegnati alle seconde, e in tal modo esponendola al rischio concreto di essere posta in minoranza sulle singole questioni da deliberare, a tutto discapito degli interessi tutelati dall'associazione maggioritaria, associabili alla maggioranza numerica dei cacciatori iscritti al singolo ATC o CA .

3.4.7. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato che nella gran parte dei comitati di gestione nominati dagli enti resistenti, Federcaccia ha conseguito 1 solo seggio, pur avendo invariabilmente una percentuale di rappresentatività superiore al 50% all'interno del singolo ATC o CA, con la conseguenza di essere posta in una condizione numericamente minoritaria rispetto alle altre due associazioni venatorie rappresentate nel comitato, le quali neppure coalizzandosi raggiungerebbero la percentuale di rappresentatività della ricorrente, ma che nondimeno conseguono la maggioranza numerica dei seggi di categoria.

La possibilità prevista dalla normativa regolamentare regionale di una "*designazione concordata*" dei rappresentanti della componente venatoria non sembra avere trovato alcun riscontro concreto, e d'altra parte è difficile immaginare che, nel contesto delle nuove regole introdotte dalla giunta regionale, un'associazione minoritaria possa avere interesse a concordare una designazione comune con l'associazione maggioritaria, sapendo che in caso contrario avrebbe comunque diritto di conseguire un seggio, esattamente come avverrebbe associandosi.

In tale contesto, e considerati gli effetti palesemente irragionevoli a cui conduce la previsione regionale impugnata, ritiene il collegio che una combinazione ragionevole del principio di rappresentatività proporzionale e di quello pluralistico

avrebbe potuto essere - e potrebbe essere in futuro - quella di prevedere:

a) come criterio generale, l'assegnazione dei tre seggi spettanti alla componente venatoria secondo il principio di rappresentatività proporzionale, tale per cui l'associazione che vanti una percentuale di rappresentatività pari o superiore al 50% abbia diritto di conseguire 2 seggi;

b) nel contempo, come temperamento pluralistico, l'assegnazione di 1 seggio alla seconda associazione maggiormente rappresentativa di categoria anche nel caso in cui la prima vanti una percentuale di rappresentatività superiore al 68% (percentuale che in astratto le attribuirebbe il diritto di conseguire tutti e 3 i seggi); in modo tale che, in tal caso, l'associazione maggioritaria consegua (solo) 2 seggi, e la seconda 1 seggio.

Tale soluzione consentirebbe, nei limiti resi possibili dal ristretto numero di seggi assegnabili, di salvaguardare i rapporti di forza interni all'associazionismo venatorio, assicurando nel contempo la presenza costante nel comitato di gestione di almeno una associazione minoritaria.

3.4.8. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che il primo motivo di ricorso sia fondato e debba essere accolto, con il conseguente annullamento della D.G.R. 35-3980 del 26 settembre 2016 nella parte in cui, modificando il quinto capoverso del comma 4 dell'art. 3 dell'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii., ha previsto che:

“Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, lett. A) b) e c) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti.

Solo nel caso in cui fosse presente un'associazione o organizzazione di cui al comma 1, lett. a) b) e c) la cui percentuale di iscritti raggiunge o supera il 68%, a questa spettano 2 rappresentanti”.

3.4.9. Per effetto di tale annullamento, e fino all'eventuale adozione di nuovi criteri

di designazione da parte della Regione, rivive il principio di cui all'art. 3 comma 4 primo capoverso dell'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii., (secondo cui "*Tale designazione, qualora non diversamente concordata, è effettuata sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti*"), dovendosi invece escludere l'applicabilità del quinto capoverso nel testo previgente, attesa l'inapplicabilità delle percentuali ivi previste all'attuale consistenza numerica (3) dei seggi assegnabili alla componente venatoria.

3.4.10. Per l'effetto, devono essere annullati anche gli atti di nomina dei componenti dei comitati di gestione impugnati con i motivi aggiunti, ai fini di una riedizione di tali provvedimenti che tenga conto dei principi affermati nella presente sentenza.

Sono invece infondati gli altri due motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo.

4. Con il *secondo motivo*, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della DGR n. 34-3979 del 26 settembre 2016 nella parte in cui, innovando l'art. 3 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362, ha introdotto il principio secondo cui le associazioni venatorie, al pari delle altre categorie rappresentate nei comitati di gestione, non possono designare come propri rappresentanti nei comitati di gestione soggetti che svolgono attività ricadenti in altre categorie (art. 3 comma 4, terzo capoverso); secondo la ricorrente tale previsione costituirebbe una illegittima limitazione dell'autonomia privata delle associazioni venatorie imposta attraverso un atto amministrativo, invece che con un atto avente forza di legge; l'autonomia privata, secondo la parte ricorrente, potrebbe essere limitata solo attraverso un atto avente forza di legge perché costituisce espressione di diritti costituzionali degli individui (artt. 41, 42 e 18 Cost.), e, più in generale, di principi informatori dell'ordinamento democratico, che in base alla stessa Carta Costituzionale possono essere limitati solo con legge; nel caso di specie, la legge statale di riferimento (L. n. 157/1992) non contiene alcuna disposizione limitativa della libertà delle

associazioni venatorie nella designazione dei propri rappresentanti nei comitati di gestione di ATC e CA, né esiste alcuna legge regionale che detti una disciplina in tal senso; la previsione contrasterebbe con il diritto di associazione di cui all'art. 18 Cost., e in ogni caso sarebbe irragionevole perché non corrisponderebbe ad alcun interesse costituzionalmente rilevante; l'unico scopo concreto della previsione sarebbe quella di limitare al massimo la presenza di cacciatori all'interno dei comitati di gestione; inoltre, la previsione costituirebbe anche una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti locali, protetta dagli artt. 5 e 114 della Costituzione, i quali verrebbero ad essere limitati nel potere di scelta dei propri rappresentanti all'interno dei comitati di gestione.

4.1. Osserva il collegio che la censura non può essere condivisa.

La prescrizione censurata, secondo cui *“non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie”* appare ragionevolmente diretta a prevenire situazioni di conflitto di interessi e a contrastare il fenomeno, diffuso in ambito regionale - e non contestato dalla difesa della parte ricorrente - di *“sovrarappresentazione”* dei cacciatori all'interno dei comitati di gestione, in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 14 comma 10 L. n. 157/1992 che stabilisce precise percentuali di ripartizione dei seggi tra le diverse componenti rappresentative (cacciatori, imprenditori agricoli, ambientalisti ed enti locali) e impone una presenza paritaria di cacciatori e agricoltori.

4.2. La *ratio* della previsione è quella evitare che il perseguimento degli interessi primari della categoria di appartenenza possa essere compromesso o comunque influenzato da interessi personali o professionali del soggetto designato a rappresentarla.

La norma persegue, pertanto, finalità di tutela dell'imparzialità della funzione pubblica, posto che i comitati di gestione svolgono una funzione di rilievo pubblicistico, nonché di garanzia di una rappresentanza equilibrata ed effettiva di tutte le categorie di cui all'art. 14 della L. n. 157/1992.

4.3. A dimostrazione della ragionevolezza della previsione, la difesa regionale ha richiamato l'attenzione sul proprio doc. 3, da cui risulta che negli ex 38 comitati di gestione degli ATC-CA, su 730 componenti designati dalle varie categorie, ben 444 esercitano anche l'attività venatoria nell'ATC-CA in cui sono stati eletti.

4.4. La regola introdotta non comprime l'autonomia privata delle associazioni né l'autonomia degli enti locali, ma si limita a disciplinare i requisiti per la nomina a componente dei comitati di gestione. I valori costituzionali richiamati dalla parte ricorrente devono trovare adeguato contemperamento con altri valori costituzionali, primo fra tutti quello di "*imparzialità e buon andamento*" di cui all'art. 97 della Costituzione, tenuto conto, come detto, che i comitati di gestione degli ATC-CA svolgono attività di rilievo pubblicistico. Soprattutto, nel caso di specie, le DGR impugnate non incidono sull'autonomia delle associazioni venatorie e degli enti locali, in quanto non disciplinano i requisiti di nomina degli organi interni di tali enti, ma quelli dei componenti di dell'organo amministrativo di enti e soggetti diversi (ATC e CA), chiamati a svolgere funzioni pubblicistiche; di modo che non viene in rilievo la libertà di associazione e l'autonomia della P.A., ma la tutela dell'efficiente e corretto funzionamento di un soggetto di rilievo pubblicistico, presidiata art. 97 Cost.

4.5. Alla luce di tali considerazioni, la censura va respinta.

5. Con il *terzo motivo*, infine, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'accorpamento degli organi direttivi di due o più ATC o CA, disposto con la DGR n. 33-3978 del 22 dicembre 2015; secondo la ricorrente, la decisione regionale si porrebbe in contrasto con la ratio sottesa all'istituzione degli ATC e CA da parte della L. n. 157 del 1992, che è stata quella di organizzare le attività di gestione e di programmazione dell'attività di caccia in ambiti territoriali sub-provinciali, possibilmente omogenei dal punto di vista naturalistico e delimitati da confini naturali, laddove l'accorpamento delle gestioni di più ATC o CA perseguirebbe il fine esattamente contrario di "*favorire una omogeneizzazione delle*

attività organizzative e gestionali degli ATC-CA"; inoltre, non sarebbe dato comprendere sulla base di quali criteri siano stati decisi i vari accorpamenti, visto che in molti casi sono stati accorpati comitati di gestione di ATC-CA con caratteristiche naturali e faunistiche profondamente diverse, senza alcuna motivazione; il provvedimento sarebbe illogico e irragionevole perché non sarebbe idoneo ad arrecare alcuno dei vantaggi perseguiti dalla giunta regionale, ossia migliorare le gestioni degli ATC-CA uniformandone i criteri sotto il profilo dell'efficienza, e ciò in quanto un unico comitato di gestione si troverebbe a dover compiere le medesime attività per due o più ATC-CA anziché per un solo territorio; in subordine, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 della L.R. Piemonte n. 26/2015 per contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. s) Cost., il quale attribuisce la potestà legislativa esclusiva sulla tutela dell'ambiente allo Stato, e non alle Regioni.

5.1. Il collegio osserva che la censura non può essere condivisa.

5.1.1. L'accorpamento dei comitati di gestione dei vari ATC e CA è stato disposto dalla giunta regionale piemontese in espressa attuazione dell'art. 38 della L.R. Piemonte 22 dicembre 2015 n. 26 (recante "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015"), secondo cui *"la Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa"*.

5.1.2. Nel dare pedissequa attuazione a tale previsione normativa e in piena sintonia con la finalità di contenimento della spesa pubblica che la ispira, il provvedimento impugnato ha disposto l'accorpamento dei comitati di gestione di vari ATC e CA *"solo a livello amministrativo"*, lasciando inalterati (*"salvi"*) i limiti territoriali dei 28 comprensori e dei 38 ATC e CA (*"limiti che rimangono pertanto invariati"*), al fine di favorire una omogeneizzazione delle attività gestionali e organizzative dei vari ATC-CA e da consentire una migliore gestione faunistico-venatoria, quanto a ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, quanto ad

interventi per i miglioramenti degli habitat, e soprattutto quanto a contenimento dei danni alla produzione agricola (per i quali la Regione eroga sostanziosi contributi agli ATC e CA), tenuto conto che l'esame dei dati raccolti nel corso dell'istruttoria procedimentale ha evidenziato pratiche gestionali profondamente diverse tra i vari comitati di gestione, pur nell'ambito di comprensori omogenei, in ordine al rapporto tra le superfici venabili, i danni periziati e il numero e costo dei consulenti.

5.1.3. Nel contempo, come riferisce la stessa DGR impugnata, l'accorpamento dei comitati di gestione non ha inciso né sui limiti territoriali dei vari ATC e CA, che sono rimasti invariati, né sugli adempimenti previsti a carico dei singoli ATC e CA dalle vigenti disposizioni attuative regionali (ammissione dei cacciatori, rilascio del tesserino venatorio, accertamento e risarcimento dei danni alla produzione agricola, prelievo selettivo degli ungulati, organizzazione del territorio ai fini del prelievo del cinghiale, predisposizione delle proposte dei piani di prelievo numerici previsti dal calendario venatorio e anticipi del prelievo a determinate specie, ecc.).

5.1.4. Per dirla in breve: non sono stati *"accorpati i territori"* dei vari ATC e CA, ma solo *"tagliate alcune poltrone"* nei comitati di gestione, per ragionevoli esigenze di contenimento della spesa pubblica e in attuazione di un'esplicita previsione di legge regionale.

5.1.5. Il provvedimento impugnato ha fatto seguito ad un'approfondita istruttoria svolta dagli uffici regionali in contraddittorio con gli enti interessati (ATC, CA, Province e Città Metropolitana) e i rappresentanti delle varie categorie (cacciatori, ambientalisti, imprenditori agricoli); la seconda fase, dopo la consultazione, ha riguardato solo province e città metropolitana perché erano gli enti preposti ad adottare i provvedimenti di nomina dei comitati di gestione; comunque l'atto ha contenuto programmatico ed è sottratto alle regole di partecipazione procedimentale.

5.1.6. Il provvedimento è stato diffusamente motivato con riferimento alle ragioni di risparmio di spesa e di più efficiente gestione degli ATC-CA previste dalla legge

regionale di riferimento.

5.2. Infine, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 38 della L.R. Piemonte n. 26/2015 formulata dalla parte ricorrente con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s) Cost. è manifestamente infondata, dal momento che la citata norma regionale non ha riflessi sull'ambiente ma sulla gestione amministrativa della caccia, la quale rientra nella competenza legislativa residuale esclusiva della Regione di cui all'art. 117 comma 4 Cost.

6. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto in parte, limitatamente alle censure dedotte con il primo motivo del ricorso introduttivo, mentre va respinto nel resto.

7. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, e della novità e complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie in parte e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione (paragrafi da 3.4.8. a 3.4.10).
Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO